



*Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste* p.c.

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

*Divisione  
Prod. N.º*

IV - Mezzi di Produzione

40273 / B6

OGGETTO: Certificazione ufficiale delle piccole confezioni di miscugli.

- Roma, 30 MAR. 1977*
- ALL'ENTE NAZ. SEMENTI ELETTE  
Via F. Wittgens, 4  
20123 - MILANO
  - ALL'A.I.S.S.  
Ist. degli Anguillara, 9  
*St.* R O M A
  - ALLA DIREZ. GEN. TUTELA  
Div. X - Repressione Frodi  
S E D E

Si fa riferimento alla nota del 28.2.1977, con la quale si chiedono chiarimenti in ordine alla cartelli natura delle piccole confezioni di miscugli di prodotti sementieri, tenuto conto del disposto dell'art. 24 - Ultimo comma - della legge n. 195/76 e della mancanza di definizione in termini di peso delle piccole confezioni di miscugli di specie agrarie ed ortive nel regolamento di esecuzione della legge 1096/71.

In merito si ritiene che in base alle disposizioni vigenti, la cartellinatura non sia obbligatoria per le piccole confezioni di miscugli delle sementi e materiale di moltiplicazione delle specie di cui ai punti 2-3 e 4 dell'art. 6 della legge 1096.

Tale interpretazione sembra suffragata dal disposto del 13° e 14° comma dell'art. 23 della legge 195/76 richiamati appunto dal citato art. 24.

Infatti, non sembra dubbio che il comma 14 si riferisca alle piccole confezioni di sementi delle singole specie, in quanto, allorchè il legislatore intende riferirsi ai miscugli usa tale dizione come all'accenno to comma 13 dell'art. 23 della legge 195/76.

Ne consegue che la cartellinatura ufficiale non è obbligatoria, tra l'altro, per le piccole confezioni di miscugli di sementi di specie ortive e di tuberose della specie di patata, trascurando di considerare le sementi di specie ornamentale e da fiore, arboree ed arbustive, tuberi (esclusa la patata) bulbi, rizomi e simili in quanto per dette specie non sussiste l'obbligo di certifi-

./.

cazione e di cartellinatura neppure per le singole specie in grandi confezioni.

D'altra parte il D.P.R. 1065/73 non stabilisce il peso massimo delle piccole confezioni di miscugli foraggeri.

Pertanto è da ritenersi che per i miscugli destinati alla produzione foraggera o alla formazione di tappeti erbosi sussista l'obbligo della cartellinatura anche per le piccole confezioni.

Ciò, del resto, risulta in armonia con le norme comunitarie che disciplinano il commercio delle sementi di piante foraggere in piccole confezioni (art. 2 punti 1 e 6.2 della direttiva 75/444) norme per le quali è in corso di preparazione il provvedimento che le introduce nella nostra legislazione.

IL DIRETTORE GENERALE

/vdm